

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 756)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) della Camera dei deputati  
nella seduta del 9 settembre 1964 (V. Stampato n. 1534)*

**presentato dal Ministro di Grazia e Giustizia**

(REALE)

**di concerto col Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

**e col Ministro delle Finanze**

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 14 settembre 1964*

Aumento delle indennità spettanti ai testimoni chiamati a deporre in materia civile e penale, ai consulenti tecnici, periti, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'Autorità giudiziaria e ai custodi in materia penale

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La misura delle indennità spettanti ai testimoni indicati nell'articolo 1 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 700 giornaliera.

### Art. 2.

La misura dell'indennità giornaliera e di soggiorno spettante ai testimoni indicati negli articoli 3, 4, 5, 6 e 27 del regio decreto

3 maggio 1923, n. 1043, è elevata rispettivamente a lire 1.400 per ciascun giorno di viaggio ed a lire 2.500 per ogni giornata di soggiorno.

#### Art. 3.

La misura dell'indennità chilometrica prevista dall'articolo 2 del decreto 3 maggio 1923, n. 1043, è elevata a lire 20 a chilometro.

#### Art. 4.

L'articolo 5 della legge 1° dicembre 1956, n. 1426, è sostituito dal seguente:

« Ove per l'adempimento del loro incarico debbano trasferirsi a distanza maggiore di tre chilometri dalla loro residenza:

*a)* i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera *a)*, dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennità di lire 2.800 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 4.000;

*b)* i periti o consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera *b)*, dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennità di lire 2.500 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in prima classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 3.700;

*c)* i periti o i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori di cui al primo comma, lettera *c)*, dell'articolo precedente, hanno diritto ad una indennità di lire 2.200 per ciascuna giornata che avranno dovuto impiegare per il viaggio, nonchè al rimborso delle spese di viaggio in seconda classe, sui mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, aumentato di due

decimi; hanno diritto, inoltre, ad una indennità di soggiorno di lire 3.400.

L'indennità per ciascuna giornata di viaggio di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*) del comma che precede è ridotta a due terzi nel caso di assenza dalla residenza di durata inferiore ad otto ore.

L'indennità di soggiorno non è dovuta se non quando i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori sono obbligati a rimanere fuori dalla propria residenza un giorno intero, oltre quello di partenza e quello di ritorno.

La spesa inerente al mezzo di trasporto va documentata, allegando il relativo biglietto.

In mancanza di mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio ovvero in caso di urgenza o di grave disagio riconosciuti dal giudice competente, i periti, i consulenti tecnici, gli interpreti ed i traduttori possono servirsi di altri mezzi di trasporto disponibili ovvero di mezzi propri. In questo caso è corrisposta una indennità di lire 40 a chilometro sulle vie ordinarie ».

#### Art. 5.

L'indennità giornaliera spettante ai custodi indicati negli articoli 102 e 103 della tariffa penale, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, è elevata alla misura unica di lire 300, ferme restando, in ordine alla durata del loro incarico, le riduzioni previste dal secondo comma dell'articolo 102 stessa tariffa.

#### Art. 6.

Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge, per il periodo 1° ottobre-31 dicembre 1964 prevista in lire 50 milioni, si provvede mediante riduzione per un corrispondente importo del « fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » iscritto al capitolo 418 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro 1° luglio-31 dicembre 1964.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.